

REGOLAMENTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RICERCA

Approvato nella seduta del Consiglio del Dipartimento del 12 luglio 2023

Art. 1 Obiettivi della ricerca dipartimentale

1. Il DiGiES, nel quadro delle politiche volte all'attuazione della programmazione strategica di Ateneo e dipartimentale, intende mettere in atto misure idonee ad incentivare il miglioramento della qualità della produzione scientifica, attraverso adeguati criteri di ripartizione del fondo destinato alla ricerca.
2. Il Dipartimento delibera annualmente la quota del fondo di funzionamento assegnato dall'Ateneo da destinare alla ricerca, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto. Tale fondo è altresì costituito dal 10% degli importi dovuti a convenzioni, contratti di ricerca, attività conto terzi, iniziative di formazione che comportano l'impiego di personale (docente e tecnico amministrativo), ai sensi dell'art. 19 del Regolamento del Dipartimento.
3. Al fine di un progressivo miglioramento dei risultati della ricerca scientifica e della valorizzazione del contributo alla ricerca dei docenti afferenti al Dipartimento, risulta opportuno promuovere ed incentivare la pubblicazione di prodotti scientifici rispondenti agli standard di qualità definiti dall'ANVUR ai fini della VQR e del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN).

Art. 2. Requisiti soggettivi

1. Possono accedere alle risorse del fondo i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 3. Requisiti oggettivi

1. I soggetti di cui all'articolo precedente possono accedere al fondo secondo quanto di seguito stabilito, nella qualità di autori (o coautori) delle seguenti tipologie di pubblicazioni, corrispondenti alle definizioni adottate dall'ANVUR, valutabili ai fini della VQR:

a) 30 % del fondo ripartito tra tutti coloro che abbiano realizzato i seguenti prodotti di ricerca nell'anno solare precedente alla ripartizione del fondo:

- n. 2 prodotti scientifici (tipologia: monografia, contributo in volume, articolo su rivista scientifica¹).

b) 70% del fondo, ripartito sotto forma di contributi individuali per la ricerca, tra tutti coloro che abbiano realizzato i seguenti prodotti di ricerca, ulteriori rispetto a quelli presentati ai sensi della lett. a), nell'anno solare precedente alla ripartizione del fondo alle seguenti condizioni:

- almeno n. 2 pubblicazioni su riviste di Classe A o volume monografico;

- aver conseguito nell'ultima VQR la valutazione di "eccellente" almeno in uno dei prodotti di ricerca presentati².

Il contributo di cui alla lett. b) viene aumentato del 10%, ove sussistano almeno quattro tra i seguenti requisiti nell'anno solare precedente, non già utilizzati per lo stesso fine negli anni precedenti:

- a) avere ottenuto un incarico di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso atenei o istituti di ricerca esteri;

¹ Anche nel caso in cui il prodotto sia pubblicato come *online first*, ma a condizione che non venga ripresentato per l'anno solare successivo.

² Salvo per coloro che non sono tenuti a presentare prodotti VQR.



- b) aver svolto la direzione scientifica di Master di primo o secondo livello o di corsi di Alta formazione;
- c) avere la direzione o aver partecipato alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale su base competitiva;
- d) avere la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da istituzioni pubbliche o private;
- e) avere la direzione o aver partecipato a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- f) aver partecipato al collegio dei docenti ovvero avere l'attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
- g) aver conseguito premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio.

Art. 4. Entità e limiti dell'assegnazione

Per partecipare alla ripartizione del fondo di cui all'art. 3, lett. b), i soggetti di cui all'art. 2 potranno presentare un massimo di tre pubblicazioni e conseguire un riconoscimento complessivo di importo non superiore a € 3.000,00. In caso di insufficienza della somma stanziata a soddisfare le richieste degli aventi diritto, i premi individuali saranno proporzionalmente ridotti o, in caso di eccedenza dello stanziamento, redistribuiti mediante incremento proporzionale dei premi individuali.

Art. 5. Erogazione della premialità

I soggetti di cui all'art. 2 per ottenere i benefici del fondo, sia per quanto attiene alla parte distribuita al 30% che per quella ripartita al 70% (compreso l'eventuale aumento del 10%), devono presentare, sotto la propria responsabilità, apposita domanda entro il 20 gennaio di ogni anno all'indirizzo digies@pec.unirc.it, contenente l'indicazione delle pubblicazioni di cui all'art. 3, allegata in formato pdf. Le richieste pervenute nei termini saranno valutate da una commissione appositamente istituita composta dal Direttore del Dipartimento e da tre docenti (uno per ciascuna delle aree scientifiche), nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. Tale commissione avrà il compito di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, chiedendo eventualmente opportuni chiarimenti agli interessati. Con successivo decreto il Direttore provvederà all'assegnazione dei fondi a ciascuno degli aventi diritto.